DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI IMPEGNI FINANZIARI DELL'A.I.M.A

Art. 2

Disposizioniinterpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA

All'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: "disponibilita' finanziarie" si interpretano come comprensive delle disponibilita' rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e 1'Unione europea.

Versione in vigore dal 17 settembre 1997, non più in vigore dal 16 novembre 1997 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'A.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-impegni-finanziari-dell-a-i-m-a/art-2-disposizioniinterpretative-dell-articolo-10-della-legge-14-agosto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it